CAMERA DEI DEPUTATI N. 2493

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BERRY

Presentata il 6 ottobre 1960

Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esercizio delle stazioni di fecondazione equina è attualmente regolato dalle seguenti disposizioni:

regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550; regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642; legge 29 giugno 1929, n. 1366; regio decreto 25 novembre 1937, n. 2162; legge 27 maggio 1940, n. 627; legge 16 ottobre 1954, n. 1051.

Il complesso di tali disposizioni è frequente causa di inesattezze di interpretazione e di difficoltà di applicazione, con conseguente pregiudizio per la disciplina che il particolare settore richiede ai fini del miglioramento selettivo dell'allevamento equino.

Da ciò, la opportunità di questa proposta di legge, che tende ad unificare in un testo organico le norme vigenti in materia adottando una dizione più appropriata, e ad aggiornare le norme riguardanti le competenze delle commissioni di approvazione, nonché quelle concernenti la produzione e l'allevamento di razze pregiate.

La proposta prevede che per gestire una stazione di fecondazione equina occorra munirsi di apposita autorizzazione (articoli 1 e 2); che occorra ottenere l'approvazione alla fecondazione per gli stalloni che si intendono assegnare alla stazione medesima e che questi siano rispondenti, per razza e produzione tipica, alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico della zona.

Accogliendo le aspirazioni manifestate dalle categorie interessate, si prevede che l'approvazione degli stalloni possa essere richiesta anche dagli allevatori che intendono qualificarli ai fini della vendita (articoli 3, 4, 5, 6 e 7).

Viene inoltre proposto il ripristino delle commissioni circoscrizionali, in sostituzione di quelle provinciali. Esse sono infatti più idonee ad attuare la opportuna uniformità di indirizzo in circoscrizioni comprendenti anche più regioni, aventi caratteristiche similari di allevamento. Ciò anche al fine di semplificare gli adempimenti cui sono tenuti i gestori di stazioni di fecondazione, nonché la procedura per la concessione delle autorizzazioni e delle approvazioni degli stalloni, con l'intervento di un unico organismo tecnico specializzato, quale l'Istituto incremento ippico, che persegue precisamente lo scopo di migliorare e valorizzare l'allevamento equino (articolo 9).

La proposta di legge intende anche risolvere una questione di particolare rilievo, quale è quella dell'approvazione di stalloni di razze equine che vengono utilizzate nelle corse ippiche, affidandone la responsabilità ad una Commissione nazionale di nomina ministeriale (articolo 10).

Si è anche ritenuto opportuno dettare norme tendenti ad agevolare sia l'allevamento di razze e produzioni tipiche italiane, sia l'industria stalloniera privata, attribuendo

validità ai fini del rilascio del certificato di approvazione per l'anno successivo, alle qualificazioni riportate dagli equini maschi interi nei mercati-concorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (articolo 8).

Sono previste infine sanzioni a carico dei gestori delle stazioni di fecondazione e dei proprietari di fattrici inadempienti alle disposizioni di legge (articoli 18, 19, 20 e 21).

Si confida che il provvedimento che viene sottoposto al vostro esame, e che risponde alle esigenze di una organica disciplina legislativa della materia, trovi la vostra sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Chiunque intenda gestire una stazione di fecondazione equina, pubblica o privata, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Istituto di incremento ippico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, competente per territorio, il quale provvede sentito il parere della Commissione di approvazione dei cavalli ed asini stalloni, di cui al successivo articolo 9.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, è personale ed è rinnovabile.

ART. 2.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:

a) che la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'affluenza di un adeguato numero di fattrici, tenuto conto delle esigenze delle stazioni contermini;

b) che i riproduttori impiegati rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico della zona;

c) che il conduttore della stazione sia in possesso almeno della licenza elementare e dia affidamento di sufficiente capacità per l'esercizio della specifica attività;

d) che la stazione sia fornita d'idonea attrezzatura.

ART. 3.

È vietato adibire alla riproduzione cavalli o asini stalloni che non siano stati preventivamente approvati.

Tale norma non si applica nei confronti degli stalloni appartenenti agli Istituti di incremento ippico.

ART. 4.

Per le zone in cui le esigenze del miglioramento zootecnico lo suggeriscano, può essere fatto divieto, con decreto del Ministro per

l'agricoltura e per le foreste, di tenere, a qualsiasi titolo, maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nel decreto medesimo, che non abbiano conseguito l'approvazione per essere adibiti quali riproduttori in stazioni di fecondazione, pubbliche e private.

ART. 5.

È vietato l'esercizio della fecondazione in forma girovaga, anche se effettuata con riproduttori approvati.

ART. 6.

È vietato ai possessori di fattrici di far fecondare le medesime da cavalli o asini stalloni non approvati o non appartenenti agli Istituti di incremento ippico.

ART. 7.

L'approvazione alla fecondazione equina deve essere richiesta all'Istituto di incremento ippico competente per territorio, soltanto dai proprietari di stalloni che siano autorizzati a gestire stazioni di fecondazione equina.

Tale richiesta può essere avanzata anche dagli allevatori, che intendono qualificare, ai fini della vendita, gli stalloni di loro produzione.

ART. 8.

I cavalli e gli asini stalloni possono essere impiegati per la riproduzione soltanto nella circoscrizione per la quale sono stati approvati.

Su conforme parere della Commissione di cui al successivo articolo 9, la zona d'impiego del riproduttore può essere limitata ad una sola provincia, o a parte di essa, o ad un gruppo di provincie facenti parte della circoscrizione.

Nelle zone tipiche di produzione asinina, su conforme parere della Commissione sopra citata, gli asini stalloni possono essere approvati per la sola fecondazione di cavalle, con esclusione delle asine.

I cavalli e gli asini, maschi interi, che nei mercati-concorso autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, siano classificati dalla giuria nella 1ª e nella 2ª classe, si intendono approvati ad esercitare la fecondazione nell'anno successivo, purché destinati a zone nelle quali l'indirizzo zootecnico consenta il loro impiego.

La attestazione di approvazione è rilasciata dall'Istituto di incremento ippico competente per territorio.

ART. 9.

Presso ogni Istituto di incremento ippico ha sede una Commissione, nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, con il compito di esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni alla istituzione di stazioni di fecondazione equina e di provvedere all'approvazione di cavalli ed asini stalloni con esclusione dei cavalli da corsa.

La Commissione ha giurisdizione nella circoscrizione dell'Istituto incremento ippico ed è composta:

1°) da un ispettore compartimentale agrario della circoscrizione, presidente, nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

2°) dal direttore dell'Istituto incremento ippico, vice-presidente;

3°) da un rappresentante del Ministero della difesa – Esercito, Ispettorato del servizio veterinario.

La Commissione è integrata, in ciascuna provincia, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario provinciale e da un allevatore, nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, fra un terna di nomi proposti dall'Associazione italiana allevatori, di cui decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono, alla scadenza, esser confermati.

ART. 10

Per l'approvazione dei cavalli di puro sangue inglese e da trotto è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, Direzione generale della produzione agricola, una Commissione nazionale nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, composta:

1°) da un funzionario tecnico del Ministero;

2°) da un direttore di Istituto incremento ippico, vice-presidente;

3°) da un rappresentante del Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari;

4°) da un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (A. N. A. C. T.) ed un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori cavallo (A.N.A.C.), scelti su terne di nomi proposti dalle rispettive associazioni.

La Commissione è assistita, in ciascuna circoscrizione, dal direttore dell'Istituto incremento ippico competente per territorio.

ART. 11.

Le commissioni decidono a maggioranza di voti e quando siano presenti almeno tre membri. A parità di voti, prevale quello del presidente. I componenti della Commissione debbono astenersi dall'esprimere il proprio voto per i riproduttori di loro proprietà.

ART. 12.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti gli istituti di incremento ippico e l'Associazione italiana allevatori, determinerà annualmente, per ciascuna circoscrizione, con proprio decreto, la quota da versare, a titolo di rimborso spese, dai richiedenti l'autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina e dai richiedenti la visita di approvazione degli stalloni.

Il controllo sulla gestione dei fondi derivanti dalle quote anzidette spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui devono essere inviati i rendiconti entro il mese di giugno di ogni anno.

ART. 13.

Per i cavalli ed asini stalloni, approvati per la fecondazione per tre anni consecutivi, è in facoltà delle commissioni circoscrizionali e di quella nazionale far luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione a seguito del solo accertamento dello stato sanitario del riproduttore, da effettuarsi dal veterinario comunale.

ART. 14.

L'approvazione degli stalloni alla riproduzione è negata nei seguenti casi:

a) età inferiore a 3 anni;
b) malattie contagiose croniche;
c) corneggio cronico (sibilo, rantolo);
d) bolsaggine;
e) aneurosi;
f) oftalmia interna periodica (luna);
g) criptorchisia;
h) tara, vizi e difetti di conformazione trasmissibile e dannosi alla riproduzione;
i) constatata scarsa fecondazione;
l) esito sfavorevole del controllo della discendenza;
m) razza in contrasto con l'indirizzo zootecnico stabilito nella zona.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 15.

I cavalli e gli asini stalloni non approvati dalle Commissioni di visita di cui agli articoli 9 e 10, debbono essere castrati o macellati, a cura dei proprietari, entro 10 giorni dalla comunicazione della mancata approvazione.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'Istituto incremento ippico competente per territorio, entro 10 giorni dall'avvenuta castrazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'Autorità veterinaria competente o dal direttore del macello.

È fatto divieto di alienare a qualsiasi titolo, prima dell'avvenuta castrazione, il riproduttore non approvato.

Nel caso non sia stato provveduto, nel termine prescritto, alla castrazione o macellazione, l'Istituto incremento ippico procederà d'ufficio, a spese ed a rischio del proprietario, alla castrazione del riproduttore non approvato.

ART. 16.

Il gestore della stazione di fecondazione ha i seguenti obblighi:

a) rilasciare, dopo il primo salto dello stallone, ai proprietari delle cavalle o delle asine saltate, il certificato di avvenuto accoppiamento debitamente compilato e firmato dal gestore stesso o da persona dal medesimo incaricata;

b) non rilasciare duplicati dei certificati di accoppiamento;

c) non attribuire per la riproduzione più di 80 cavalle od asine per stallone;

d) non ammettere alla riproduzione fattrici non appartenenti alla razza o alla produzione tipica indicata nell'attestato di approvazione dello stallone;

e) non mantenere nella stazione di fecondazione, cavalli od asini maschi interi di età superiore a due anni non approvati, anche se adibiti al servizio di esplorazione;

f) restituire, per ciascun stallone, all'Istituto di incremento ippico competente per territorio, al termine della stagione di fecondazione ed in ogni caso non oltre il 30 settembre, l'attestato di approvazione, il bollettario dei certificati di accoppiamento, comprese le bollette non utilizzate ed il prospetto nel quale sono riportati i dati della produzione ottenuta nella stagione di fecondazione dell'anno precedente.

ART. 17.

I possessori di cavalle o di asine pregne o seguite da redo, a richiesta degli agenti indicati nell'articolo 23, debbono esibire il certificato di fecondazione, che per i redi deve recare apposita dichiarazione di nascita compilata e firmata dal veterinario condotto.

ART. 18.

Chiunque gestisce una stazione di fecondazione senza essere munito dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

ART. 19.

Chiunque adibisce alla riproduzione cavalli od asini stalloni non approvati, oppure effettua la fecondazione in forma girovaga, anche se con stalloni approvati, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

L'Autorità giudiziaria ordinerà comunque la castrazione degli stalloni non approvati.

ART. 20.

In caso di recidiva le pene stabilite dai precedenti articoli 18 e 19, sono aumentate sino al doppio.

ART. 21.

Il proprietario di fattrici gravide o seguite da redo, che a richiesta degli agenti indicati nel successivo articolo 23, non sia in grado di presentare il certificato di fecondazione o di nascita, verrà punito con la ammenda di lire 20.000.

ART. 22.

Qualora il gestore della stazione di fecondazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle disposizioni della riproduzione equina, il competente Istituto di incremento ippico, su conforme parere della Commissione di approvazione, può revocare, dalla successiva stagione di fecondazione, per uno o più anni, l'autorizzazione a gestire la stazione, ferme restando le sansioni previste dagli articoli 19, 20 e 21.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 23.

La vigilanza sull'osservanza delle presenti norme è affidata ai componenti delle commissioni per l'approvazione degli stalloni, ai tecnici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al personale degli istituti incremento ippico, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, nonché al Corpo forestale dello Stato, alle guardie municipali, campestri e giurate, e agli agenti tutti della forza pubblica.

ART. 24.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento con le modalità per ottenere l'autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina e per l'approvazione degli stalloni.

ART. 25.

Sono abrogati il regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1550; il regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642; il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2162; la legge 16 ottobre 1954, n. 1051, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.